

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti;
Catania Dr. Rimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1. RICORSO DELL’ACF. D. GRAPHISTUDIO CAMPAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLE CALCIATRICI SEDONATI SILVIA E TROIANO JESSICA, SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in esito all’esame del referto arbitrale relativo alla gara Villaputzu/Graphistudio Campagna, disputata per il Campionato Nazionale di Serie A2 il 21.10.2007, irrogava alle calciatrici Silvia Sedonati e Jessica Troiano della società ACF. D. Graphistudio Campagna la squalifica per cinque giornate di gara in applicazione dell’art 11, comma 2, C.G.S. *“per avere rivolto ad un’avversaria frase offensiva dal contenuto razzista”* (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007).

La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata dalla società ACF. D. Graphistudio Campagna che deduce innanzitutto che le due calciatrici sarebbero state provocate dalle avversarie e, quanto alla natura delle frasi profferite dalle due calciatrici, che queste non avrebbero il carattere discriminatorio attribuitogli dal Giudice Sportivo e dovrebbero, invece, essere qualificate come frasi ingiuriose passibili di una sanzione meno grave, in applicazione quindi dell’art. 1 e non dell’art. 11 C.G.S..

Le deduzioni della società appellante non possono trovare accoglimento. Ed invero, nel referto del Direttore di gara, che, come è noto, nei procedimenti disciplinari è fonte di prova privilegiata, non v’è traccia di comportamenti provocatori da parte delle calciatrici della squadra avversaria. Nel comportamento tenuto dalle due calciatrici della società ACF. D. Graphistudio Campagna, poi, correttamente è stata ravvisata dal Giudice Sportivo la violazione dell’art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: *“costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica...”*. E’ indubitabile, infatti,

che le espressioni “sardignoli di m..” e “*Sardi bastardi*”, rispettivamente pronunciate dalla calciatrice Sadinoti e dalla calciatrice Troiano, denunciano la volontà di offendere con un insulto dispregiativo della “gente” della quale le calciatrici avversarie, in quanto militano in una squadra della Sardegna, sono espressione.

Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica e che, correttamente, alle due calciatrici della società ACF. D. Graphistudio Campagna sia stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara che costituisce il minimo edittale per le violazioni del citato art. 11 comma 1, C.G.S. in base al secondo comma dello stesso art. 11.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall'ACF. D. Graphistudio Campagna di Maniago (Pordenone). Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA CALCIATRICE SEDONATI SILVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in esito all'esame del referto arbitrale relativo alla gara Villaputzu/Graphistudio Campagna, disputata per il Campionato Nazionale di Serie A2 il 21.10.2007, irrogava alla calciatrice Silvia Sedonati della società ACF. D. Graphistudio Campagna la squalifica per cinque giornate di gara in applicazione dell'art 11, comma 2, C.G.S. “*per avere rivolto ad un'avversaria frase offensiva dal contenuto razzista*” (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007).

La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata dalla calciatrice che contesta di avere profferito la frase addebitata dal Direttore di gara (“sardignola di m..”) e, comunque, sostiene che la frase non avrebbe il carattere discriminatorio attribuitogli dal Giudice Sportivo. La frase dovrebbe invece essere qualificata unicamente come ingiuria, passibile, come tale, di una sanzione meno grave in applicazione dell'art. 1 e non dell'art. 11 C.G.S..

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Va rilevata innanzitutto la contraddittorietà delle deduzioni formulate dalla reclamante che, da un lato, negano di avere pronunciato nei confronti di un'avversaria la frase addebitata, dall'altro, tentano di modificare la natura dell'offesa che la frase racchiude con ciò ammettendo implicitamente di averla pronunciata. In ogni caso, per quanto concerne il primo rilievo, si osserva che esso è in contrasto con la precisa annotazione contenuta nel referto del direttore di gara ed è noto che, nei procedimenti disciplinari, gli atti degli ufficiali di gara hanno valore di fonte di prova privilegiata, specie quando, come è nel caso in esame, essi si limitano a riferire dei meri elementi di fatto.

Quanto al secondo rilievo, deve affermarsi che la frase pronunciata dalla calciatrice concretizza chiaramente una violazione dell'art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: “*costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origina territoriale o etnica*”.

Infatti, non è dubitabile che la frase pronunciata dalla calciatrice Sedonati denuncia la volontà di offendere con un insulto dispregiativo della “gente” della quale le calciatrice avversaria, in quanto milita in una squadra della Sardegna, è espressione.

Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica e che, correttamente, alla calciatrice Sedonati sia stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara che costituisce il minimo edittale per le violazioni del citato art. 11, comma 1, C.G.S. in base al secondo comma dello stesso art. 11.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla calciatrice Sedonati Silvia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA CALCIATRICE TROIANO JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in esito all'esame del referto arbitrale relativo alla gara Villaputzu/Graphistudio Campagna, disputata per il Campionato Nazionale di Serie A2 il 21.10.2007, irrogava alla calciatrice Jessica Troiano della società ACF. D. Graphistudio Campagna la squalifica per cinque giornate di gara in applicazione dell'art 11, comma 2, C.G.S. *“per avere rivolto ad un'avversaria frase offensiva dal contenuto razzista”* (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007).

La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata dalla calciatrice che contesta di avere profferito la frase addebitata dal Direttore di gara (“Sardi Bastardi”) e, comunque, sostiene che la frase non avrebbe il carattere discriminatorio attribuitogli dal Giudice Sportivo. La frase dovrebbe invece essere qualificata unicamente come ingiuria, passibile, come tale, di una sanzione meno grave in applicazione dell'art. 1 e non dell'art. 11 C.G.S..

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Va rilevata innanzitutto la contraddittorietà delle deduzioni formulate dalla reclamante che, da un lato, negano di avere pronunciato nei confronti di un'avversaria la frase addebitata, dall'altro, tentano di modificare la natura dell'offesa che la frase racchiude con ciò ammettendo implicitamente di averla pronunciata. In ogni caso, per quanto concerne il primo rilievo, si osserva che esso è in contrasto con la precisa annotazione contenuta nel referto del direttore di gara ed è noto che, nei procedimenti disciplinari, gli atti degli ufficiali di gara hanno valore di fonte di prova privilegiata, specie quando, come è nel caso in esame, essi si limitano a riferire dei meri elementi di fatto.

Quanto al secondo appunto, deve rilevarsi che la frase pronunciata dalla calciatrice concretizza chiaramente una violazione dell'art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: *“costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origina territoriale o etnica”*.

Infatti, non è dubitabile che la frase pronunciata dalla calciatrice Troiano denuncia la volontà di offendere con un insulto dispregiativo della “gente” della quale le calciatrice avversaria, in quanto milita in una squadra della Sardegna, è espressione.

Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica e che, correttamente, alla calciatrice Sedonati sia stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara che costituisce il minimo edittale per le violazioni del citato art. 11, comma 1, C.G.S. in base al secondo comma dello stesso art. 11.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla calciatrice Troiano Jessica e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Cirillo Dr. G. Paolo – Componenti; Catania Dr. Rimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4. RICORSO DELL’A.S. TERMOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO CALCIO A 5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 24.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – L.N.D. – Com. Uff. n. 144 del 26.10.2007)

Con fax del 27.10.2007 l’A.S. Termoli Calcio a 5 proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, Com. Uff. n. 144 del 26.10.2007, con la quale infliggeva alla società reclamante, per la mancata disputa della gara di Coppa Italia Under 21 Montesilvano Calcio a 5/Termoli Calcio a 5 del 24.10.2007, la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6, l’ammenda di €250,00 nonché l’esclusione dal proseguimento della manifestazione; ed infine di corrispondere l’importo di € 250,00 alla società ospitante a titolo di indennizzo per le spese sostenute per assicurare la regolarità dell’incontro.

Il Termoli Calcio a 5 asserisce che non è stato in grado di raggiungere il campo presso cui si sarebbe dovuto recare per disputare la gara a causa di un’avaria sopraggiunta all’automezzo in uso ed a fronte di questa sua affermazione allega al reclamo certificazione rilasciata dalla stazione dei carabinieri di Ortona.

L’impugnazione non può, ad avviso di questa Corte, trovare accoglimento.

Il ricorso infatti risulta inammissibile in quanto non inviato alla società Montesilvano Calcio a 5, controparte necessaria come espressamente previsto dall’art. 37, comma 1 del vigente C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dall’A.S. Termoli Calcio a 5 di Termoli (Campobasso) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER TRE GARE ALLA CALCIATRICE GARDONI DENISE, SEGUITO GARA VALBRUNA VICENZA/FORTITUDO MOZZECANE DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in base al referto arbitrale relativo alla gara Valbruna Vicenza/Fortitudo Mozzecane, disputata per il Campionato Nazionale di Serie B il 21.10.2007, irrogava alla A.S.D. Fortitudo Mozzecane l’ammenda di € 1.500.00, per il comportamento tenuto dai relativi sostenitori che *“nel corso di tutta la durata della gara, hanno proferito insulti, nonché minacce all’indirizzo della terna arbitrale”*. Con la stessa deliberazione, il Giudice Sportivo infliggeva alla calciatrice Denise Gardoni la squalifica per tre giornate di gara *“per avere colpito con un pugno un avversario lontano dall’azione di gioco”* (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007).

La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata con separati ricorsi dalla A.S.D. Fortitudo Mozzecane.

Per quanto concerne il comportamento dei sostenitori, il reclamo sostiene che, contrariamente a quanto riferito dal Direttore di gara, gli insulti non sarebbero stati manifestati per l’intera durata della gara, ma solo nel secondo tempo, e che non vi sarebbero state minacce come emergerebbe dal rapporto del giudice di linea schierato dalla parte del pubblico che riferisce solo la frase *“neanche i*

giovanissimi riuscireste ad arbitrare” e non quella riportata dal referto arbitrale “se sopravvivi alle botte che ti darò alla fine alla prossima fai i giovanissimi”.

Per quanto concerne il comportamento della calciatrice Gardoni, la società reclamante afferma che la stessa non ha dato un pugno ad un’ avversaria ma un semplice tocco di non grave entità e che il Direttore di gara, lontano dall’ accaduto, si è voltato e ha visto solo la fase conclusiva dell’ azione interpretando il movimento del braccio della Gardoni come un pugno.

I due reclami devono essere respinti.

Ed invero, il Direttore di gara ha chiaramente riferito gli episodi nel referto, dal quale emerge innanzitutto che le frasi offensive sono state profferite per tutto il corso della gara, anche se si sono intensificate nel secondo tempo, e inoltre che le espressioni ingiuriose sono state più di una e tutte connotate anche da una rozza volgarità. Ciò senza dire che le ingiurie e minacce anche se profferite solo nel secondo tempo della gara non sarebbero meno gravi e sarebbero passibili della stessa sanzione.

Quanto al comportamento della calciatrice, il Direttore di gara ha annotato di averla espulsa al 22” del secondo tempo *“perché lontano dall’ azione colpiva violentemente con un pugno al volto un’ avversaria”*. L’ espressione *“colpiva violentemente”*, indicativa dell’ intera azione posta in essere dalla calciatrice, esclude che il Direttore di gara *“abbia visto solo la fase conclusiva”* dell’ azione e, stante la precisione con la quale è stato descritta la fase conclusiva dell’ azione, che questa si sia concretizzata in un *“semplice tocco”*.

Le contrarie deduzioni della società reclamante tendenti ad accreditare una diversa versione dei fatti sono quindi da respingere, tenuto anche conto che, come è noto, nei procedimenti disciplinari, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che, nella specie, i fatti riferiti dal Direttore di gara sono di semplice rilevazione e non suscettibili di erronea percezione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’ A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona) e dispone l’ incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 19 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete